

Sentenza n. 407/2015 pubbl. il 12/03/2015

RG n. 8549/2013

Repert. n. 890/2015 del 17/03/2015

N. R.G. 8549/2013



TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8549/2013

tra

A [REDACTED] P [REDACTED]

PARTE ATTRICE

e

C [REDACTED] P [REDACTED]  
U [REDACTED] AS [REDACTED] SPA

PARTE CONVENUTA

Oggi **12 marzo 2015** ad ore 915 innanzi al dott. Luca Ramponi, sono comparsi:

Per parte attrice l'avv. [REDACTED] in sostituzione dell'avv. [REDACTED]

Per parte convenuta l'avv. [REDACTED]

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:

- per parte attrice come da note conclusive.
- parte convenuta come da note conclusive.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

dott. Luca Ramponi





REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA  
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Ramponi ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8549/2013 promossa da:

A. [redacted] P. [redacted] (C.F. [redacted]), con il patrocinio dell'avv. [redacted]  
[redacted], elettivamente domiciliato in [redacted] REGGIO NELL'EMILIA presso  
il difensore avv. [redacted]

PARTE ATTRICE

contro

C. [redacted] P. [redacted] (C.F. [redacted]), con il patrocinio dell'avv. [redacted], elettivamente  
domiciliato in [redacted] REGGIO EMILIA presso il difensore avv. [redacted]

U. [redacted] AS [redacted] SPA (C.F. [redacted]), con il patrocinio dell'avv. [redacted]  
elettivamente domiciliato in [redacted] REGGIO EMILIA presso il difensore  
avv. [redacted]

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Il sig. P. [redacted] A. [redacted] ha convenuto in giudizio la U. [redacted] Ass. [redacted] S.p.a. e P. [redacted] C. [redacted]  
chiedendone la condanna in solido al risarcimento del danno dovuto per le lesioni subito a seguito del  
sinistro stradale in cui venne a scontrarsi, provenendo da tergo nella stessa direzione di marcia con la  
autovettura condotta e di proprietà della convenuta P. [redacted] e assicurata per la RCA con la predetta  
compagnia assicuratrice.

I convenuti si sono costituiti negando ogni responsabilità.

\*\*\*

È pacifico che

- la caduta che ha causato le lesioni e i danni lamentati dall'attore sia stata determinata  
dall'impatto del motociclo che egli conduceva con la autovettura della signora C. [redacted] P. [redacted]

GIURETTI



- Il motociclo percorreva, prima dell'impatto, la medesima strada percorsa dalla autovettura della P. [redacted] nella medesima direzione di marcia e proveniva da tergo rispetto alla autovettura.

Dai fatti pacifici in causa (e comunque ammessi sia in sede di dichiarazioni a verbale rese dall'attore ai CC di Castelnovo di sotto) quindi il P. [redacted] provenendo da tergo ha impattato contro la parte posteriore destra della autovettura della signora P. [redacted].

Dalla documentazione fotografica versata in atti si vede chiaramente come i danni cagionati all'autoveicolo Seat Ibiza dall'impatto con la moto sono consistiti in uno sfondamento del paraurti posteriore destro, del fanale posteriore destro e in ammaccature nello spigolo posteriore e nella parte terminale del filo della fiancata posteriore destra (in zona perimetrale rispetto allo sportellino di accesso al serbatoio di rifornimento).

È quindi evidente che la fattispecie in questione si è verificato un tamponamento ad opera della motocicletta proveniente da tergo, nella stessa direzione di marcia, ai danni della autovettura che la precedeva.

Costituisce orientamento consolidato nella giurisprudenza monolitica di Legittimità sul punto che, in ipotesi di tamponamento sia esclusa la configurabilità della presunzione di pari colpa dei due veicoli venuti a collisione ma sussista una presunzione di responsabilità esclusiva in ordine al sinistro in capo al conducente del veicolo tamponante.

Argomenta infatti la Suprema Corte che "per il disposto dell'art. 149, primo comma, del vigente codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza. Ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ., egli resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili" (da ultimo, in termini: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6193 del 18/03/2014; v. anche Sez. 3, Sentenza n. 19493 del 21/09/2007; Sez. 3, Sentenza n. 16376 del 13/07/2010).

Era quindi onere dell'attore (conducente del veicolo tamponante) dimostrare, secondo criterio di certezza assoluta o di maggior probabilità la sussistenza di una condotta di guida della signora Paglia del tutto imprevedibile e tale da rendergli impossibile o molto difficoltoso evitare l'impatto: ciò al fine di dimostrare la sussistenza dei presupposti di esclusione della sua colpa esclusiva, altrimenti in fatto presunta nella palese violazione del disposto di cui all'art. 149 C.d.S.

Parti convenute hanno sostenuto che l'impatto si sarebbe verificato allorchè la Seat Ibiza si era già portata sulla parte sinistra della strada, previo azionamento dell'indicatore di direzione, in quanto si apprestava a svoltare a sinistra all'interno di un passo carrabile.

Secondo l'attore invece, la Seat Ibiza si sarebbe dapprima portata sull'estremo margine destro della carreggiata procedendo a velocità bassissima, quasi a passo d'uomo. Sicchè l'attore stesso e l'amico (anch'egli centauro) [redacted], che lo seguiva poco indietro, avrebbe intrapreso manovra di sorpasso. Nondimeno, improvvisamente, mentre era ancora in corso tale manovra di sorpasso, la signora P. [redacted] avrebbe svoltato improvvisamente a sinistra così da rendere impossibile al P. [redacted] di evitare l'impatto.

In ordine alla prova di tali fatti parte attrice ha offerto



- Report n. 800/2015 del 17/03/2015
- Prova documentale: costituita dalla sentenza di annullamento del verbale di contestazione di sanzione amministrativa emessa dal Giudice di Pace di Reggio Emilia in data 16.1.2012 (dep. 11.6.2012) nella quale era escluso l'elemento soggettivo della contravvenzione per violazione dell'art. 149 C.d.S. in capo al P. [REDACTED];
  - Le dichiarazioni testimoniali dell'amico di P. [REDACTED], P. [REDACTED] C. [REDACTED]

La prova documentale non è idonea a superare la presunzione. Le sentenze emesse in diverso procedimento (civile o penale) ben possono costituire elemento di prova al fine del libero convincimento del giudice civile, quali prove atipiche. Nondimeno, nel caso di specie, la sentenza si è fondata esclusivamente sulle dichiarazioni testimoniali del P. [REDACTED], quindi, di per sé non introduce elementi informativi ulteriori rispetto alla escussione testimoniale di quest'ultimo. Sotto altro profilo non può valere ad assolvere l'onus probandi nel caso di specie gravante sull'attore, il convincimento formatosi in procedimento che, per il suo oggetto, era retto, quanto al giudizio in fatto, da diverso riparto (del tutto opposto, anzi) dell'onere probatorio (gravante sulla amministrazione).

La escussione testimoniale di P. [REDACTED] C. [REDACTED] non può dirsi tale da consentire la dimostrazione di una dinamica dei fatti alternativa a quella allegata da parte convenuta nei termini di maggior verosimiglianza.

Il testimone ha infatti affermato, in precisa conformità con quanto sostenuto nell'atto introduttivo dall'attore che

- <<l'autovettura procedeva sulla destra a velocità molto bassa, come di chi stia cercando qualcosa un posto>>
- Quindi entrambi i motociclisti, il teste più indietro e, poco più avanti, l'attore <<si stavano apprestando a superare questo veicolo che andava molto lento>>;
- <<quando il motociclo dell'attore si approssimava alla sei ad Ibiza della convenuta quest'ultima svoltava repentinamente sinistra senza azionare prima l'indicatore di direzione>>;
- Ha anzi precisato che <<lei ci ha tagliato la strada quando eravamo all'inizio della manovra di sorpasso>>;
- L'attore avrebbe quindi tentato di scartare la autovettura operando una manovra di svolta di emergenza verso destra, per <<passarle dietro>> ma non vi sarebbe riuscito, andando a impattare con la parte posteriore della macchina;

Ciò posto il testimone certamente non è di per sé, sotto il profilo soggettivo particolarmente attendibile in quanto legato da amicizia con l'attore.

Inoltre la sua attendibilità oggettiva è minata dalla divergenza della versione dei fatti proposta in sede di escussione in tale giudizio rispetto a quella fornita quando venne sentito a verbale dai Carabinieri.

In quella sede infatti

- non aveva dichiarato che la vettura fosse in marcia lenta a destra;
- non aveva riferito di una manovra di sorpasso da parte dei due motoveicoli nei confronti della autovettura che li precedeva;

Le dichiarazioni del teste poi almeno sotto un profilo contrastano con le dichiarazioni rese, in sede di sit ai Carabinieri anche dall'odierno attore il quale ebbe ad affermare in quella sede che

- l'autovettura era stata vista a destra ma ferma (e non in movimento);



- non aveva nemmeno lui discorso di una manovra di sorpasso immediatamente precedente l'impatto.

Inoltre la ricostruzione della vicenda offerta dal testimone è del tutto incompatibile con la produzione dei danni visibili dalla documentazione fotografica sul lato posteriore destro della Seat.

Infatti, se davvero la vettura avesse tagliato la strada alla motocicletta dell'attore mediante una repentina svolta dal margine destro della carreggiata, anche ipotizzando una (poco verosimile in sé) manovra di svolta a destra, d'emergenza, operata dal P. [REDACTED]:

- è assolutamente improbabile che l'impatto si sarebbe verificato (come invece deve ammettersi vista la incontestata rappresentazione fotografica delle ammaccature e dello sfondamento del paraurti posteriore) nella parte posteriore destra della vettura (come emerge anche dalla stessa perizia di parte di parte attrice): quest'ultima si sarebbe trovata infatti repentinamente, di traverso, offrendo il fianco sinistro, rispetto alla direzione di marcia della motocicletta;
- anche ipotizzando per verosimile una manovra di emergenza di svolta a destra, quindi, secondo la logica del più probabile che non, al massimo l'impatto avrebbe dovuto avvenire con l'angolo posteriore sinistro (e non destro) della vettura;
- sicuramente, a seguito della manovra descritta dal teste, mai avrebbero dovuto prodursi ammaccature a carico della fiancata posteriore destra della vettura: la motocicletta avrebbe dovuto infatti (se davvero la Seat le avesse tagliato la strada) girare quasi intorno alla parte posteriore dell'auto per poter impattare, anche solo parzialmente, da quel lato.

Secondo la logica del più probabile che non, invece, i segni sulla autovettura sono maggiormente compatibili con la versione dei fatti addotta da parte attrice: trovandosi infatti la vettura già sulla sinistra della semicarreggiata, in posizione di attesa per una svolta a sinistra, è oltremodo verosimile che un motociclo proveniente da tergo, e occupante la parte centrale della semicarreggiata, la abbia tamponata con impatto sulla parte posteriore destra e la fiancata destra (con impatto frontale rispetto alla moto come rimarca la stessa perizia di parte attrice), che si trovavano esattamente sulla linea di prosecuzione (segnalata anche dallo schizzo degli operanti dei CC allegato alla loro informativa) della marcia ideale del veicolo tamponante.

In definitiva non risulta fornita la prova liberatoria rispetto alla presunzione di colpa esclusiva del P. [REDACTED] nel cagionare il sinistro.

Nonostante la inattendibilità del teste per la fumosità e contraddittorietà rispetto ad elementi fattuali in atti delle sue dichiarazioni (specie di quelle aggiuntive espresse in sede di escussione testimoniale) non può ritenersi nemmeno fondato un fumus di una dolosa falsificazione delle circostanze di fatto, ben potendo tali dichiarazioni essere frutto di un ricordo confuso. Per un verso ciò giustifica la impossibilità di valutare a favore di parte attrice anche il ricordo del teste in ordine all'omesso azionamento dell'indicatore di direzione da parte della autovettura: se infatti il testimone aggiunge ricordi (relativi alla complessiva dinamica del sinistro non del tutto coerenti anche incompatibili, tra l'altro, con i dati evincibili dalle emergenze documentali), nemmeno può ritenersi attendibile sotto il profilo del ricordo di uno specifico particolare, ossia la circostanza dell'azionamento o meno della freccia da parte della Seat.

Ciononostante la assenza di smaccata falsità dolosa (di cui non può ritenersi sussistere nemmeno una parvenza indiziaria) esclude l'obbligo per Questo Ufficio della trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per il reato di falsa testimonianza.



